Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

n. 1110 del 02/11/2022

Il Dirigente Responsabile della DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, delegato con deliberazione n. 2356 del 23 dicembre 2020 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ha adottato la presente determinazione:

OGGETTO

MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA ALTA PATOGENICITÀ NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).

OGGETTO

MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA ALTA PATOGENICITÀ NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV).

Il Dirigente proponente dell'Unità operativa complessa Area Sanità animale relaziona quanto di seguito riportato:

con comunicazione del 27/10/2022 da parte dell'IZS delle Venezie, è stata comunicata l'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) H5N1 nell'azienda cod.az. 093TV285 Comune di Volpago del Montello (TV);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

si propone quindi, al fine di contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria nel territorio regionale, di adottare un provvedimento per attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione, mediante l'istituzione di una zona di protezione e una zona di sorveglianza;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Preso atto della suestesa relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l'attestazione con cui lo stesso assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine della compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamenti (UE);

vista la deliberazione n. 2356 del 23.12.2020 ad oggetto "Regolamento concernente la delega di poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: approvazione".

DETERMINA

1) L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 093TV285 Comune di Volpago del Montello (TV). La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Misure generali

- 1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
- 2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
- 3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);
- 4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:
- a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
- c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;

- 5. I sottoprodotti di origine animale provenienti della zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;
- 6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti;
- 7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie sensibili per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali e dei relativi prodotti

- 1. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:
- a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
- b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti;
- 2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 devone essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Misure da applicare negli allevamenti

- 1. Detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
- 2. Gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- 3. Gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- 4. Gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa .

Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa.

2) ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Volpago del Montello. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Misure generali

- 1.L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
- 2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
- 3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);
- 4.L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:
- a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
- c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.
- 5. I sottoprodotti di origine animale provenienti della zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;
- 6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti;
- 7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'infliuenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Misure da applicare negli allevamenti

1. detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

- 2. gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- 3. gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- 4. gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti di animali, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa

1. Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa;

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

3) MISURE DA APPLICARE ALLA PROVINCIA

- 1. sospensione del rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna (compreso il "pronto caccia"). Gli allevamenti siti nella Provincia non possono fornire animali da rilasciare in altre Province;
- 2. sono vietate su tutto il territorio della AULSS n. 2 fiere, mostre e mercati avicoli, ad eccezione di quelle con la sola esposizione e vendita altre specie di uccelli (sono esclusi polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti);
- 3. gli allevamenti devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa. Anche gli allevamenti famigliari devono notificare le mortalità anomale.

Tutte le misure del presente dispositivo restano vigenti fino a diversa indicazione da parte dell'AULSS 2 Marca trevigiana.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

II DIRIGENTE RESPONSABILE DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

De Rui Stefano

ALLEGATO A - ZONE PROTEZIONE					
ZONA	CODICE_AZIENDA	COMUNE	PROVINCIA		
PROTEZIONE	093TV285	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV		
PROTEZIONE	093TV003	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV		
PROTEZIONE	093TV365	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV		
PROTEZIONE	093TV286	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV		
PROTEZIONE	059TV152	PONZANO VENETO	TV		

ZONA SORVEGLIANZA						
ZONA	CODICE_AZIENDA	COMUNE	PROVINCIA			
SORVEGLIANZA	093TV128	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV128	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV300	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV200	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV200	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	062TV120	POVEGLIANO	TV			
SORVEGLIANZA	062TV120	POVEGLIANO	TV			
SORVEGLIANZA	059TV158	PONZANO VENETO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV127	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	059TV012	PONZANO VENETO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV115	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	085TV202	TREVIGNANO	TV			
SORVEGLIANZA	085TV202	TREVIGNANO	TV			
SORVEGLIANZA	085TV181	TREVIGNANO	TV			
SORVEGLIANZA	085TV181	TREVIGNANO	TV			
SORVEGLIANZA	085TV260	TREVIGNANO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV329	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	032TV035	GIAVERA DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	093TV376	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV			
SORVEGLIANZA	055TV034	PAESE	TV			
SORVEGLIANZA	046TV476	MONTEBELLUNA	TV			
SORVEGLIANZA	046TV476	MONTEBELLUNA	TV			
SORVEGLIANZA	085TV028	TREVIGNANO	TV			
SORVEGLIANZA	085TV028	TREVIGNANO	TV			

 			1
SORVEGLIANZA	091TV021	VILLORBA	TV
SORVEGLIANZA	059TV003	PONZANO VENETO	TV
SORVEGLIANZA	046TV160	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV056	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV056	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	093TV184	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	046TV485	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV460	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	085TV272	TREVIGNANO	TV
SORVEGLIANZA	093TV304	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	093TV382	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	085TV201	TREVIGNANO	TV
SORVEGLIANZA	085TV201	TREVIGNANO	TV
SORVEGLIANZA	046TV032	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	055TV062	PAESE	TV
SORVEGLIANZA	055TV199	PAESE	TV
SORVEGLIANZA	055TV173	PAESE	TV
SORVEGLIANZA	082TV050	SPRESIANO	TV
SORVEGLIANZA	091TV652	VILLORBA	TV
SORVEGLIANZA	091TV656	VILLORBA	TV
SORVEGLIANZA	046TV449	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV463	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV452	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	055TV200	PAESE	TV
SORVEGLIANZA	050TV040	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV
SORVEGLIANZA	086TV042	TREVISO	TV

SORVEGLIANZA	046TV316	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	082TV137	SPRESIANO	TV
SORVEGLIANZA	091TV663	VILLORBA	TV
SORVEGLIANZA	091TV663	VILLORBA	TV
SORVEGLIANZA	046TV220	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	093TV342	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	093TV342	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	032TV040	GIAVERA DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	032TV040	GIAVERA DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	046TV083	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV083	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	082TV105	SPRESIANO	TV
SORVEGLIANZA	082TV105	SPRESIANO	TV
SORVEGLIANZA	082TV139	SPRESIANO	TV
SORVEGLIANZA	025TV121	CROCETTA DEL MONTELLO	TV
SORVEGLIANZA	046TV042	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV042	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV042	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	046TV042	MONTEBELLUNA	TV
SORVEGLIANZA	089TV394	VEDELAGO	TV

